

**SELEZIONE SPECIFICA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SELEZIONE DINAMICO PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D. LGS. 117/2017 DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN FORMA CONTINUATIVA IN REGIONE LOMBARDIA.**

**Verbale di risposta ai chiarimenti n. 13 del 11/12/2025**

I soggetti interessati hanno trasmesso le proprie richieste di chiarimento utilizzando la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Il presente documento contiene le risposte ai chiarimenti ad oggi richiesti.

N.	QUESITI	RISPOSTE
1	<p>Preg.mi, si chiede di chiarire se il CIG indicato, B93B7C61E5, ricomprende l'onere di pagamento del contributo per tutti i lotti assegnati, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in proprio, quale assegnataria dei Lotti MI-000/S e MB-003/A;</li><li>• in compartecipazione con San Camillo Soccorso ODV, assegnatario del Lotto MI-000/E.</li></ul> <p>Si segnala che il CIG non è ancora perfezionato all'interno del portale ANAC, verosimilmente a causa dei malfunzionamenti registrati nell'ultimo periodo nel portale.</p>	<p>Per la presente procedura NON è dovuto il pagamento del contributo ANAC per i CIG rilasciati.</p> <p>Si riporta parte delle FAQ aggiornate al 12 novembre 2024 di ANAC.</p> <p><i>"Per i contratti di servizi sociali estranei e per quelli esclusi dal d.lgs. 36/2023 e disciplinati agli artt. 55 – 58 del codice del Terzo settore, è previsto il rilascio da parte di ANAC di un CIG ed il pagamento di un contributo ad ANAC? Sia per i contratti estranei (co-programmazione, co-progettazione, convenzioni) che per quelli esclusi (procedimenti di accreditamento e autorizzazione) ANAC rilascia un CIG per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. I dati acquisiti dalla BDNCP ai fini del rilascio del CIG sono consultabili nella sezione "Analytics --&gt; ricerca per CIG" del portale al link "Dati aperti BDNCP". Non è richiesto il pagamento del contributo ad ANAC né per i contratti esclusi né per quelli estranei."</i></p>
2	<p>Con riferimento alle nuove attrezzature previste dal DOCUMENTO 37 DOTAZIONI E REQUISITI MINIMI DELLE AUTOAMBULANZE DI TIPO "A" E "A1" (D.M. 553/1987 E D.M. 487/1997) CONVENZIONATE CON AREU PER IL SOCCORSO SANITARIO rev 8 del 18/06/2025, in virtù delle assegnazioni avvenute in data 27/11/2025, considerata la grande richiesta a cui i fornitori dovranno sopperire e tenuto conto dell'approssimarsi delle festività Natalizie con le conseguenti chiusure</p>	<p>Per le motivazioni dichiarate nel quesito, si ritiene l'istanza di proroga accettabile per un periodo di sei mesi.</p>

N.	QUESITI	RISPOSTE
	inventariali, si chiede se è prevista una proroga tecnica sull'applicazione di tale disposizione.	
3	<p>I. Dati anagrafici e copia delle certificazioni SSE dichiarate relative al personale impiegato (sia dipendente che volontario)</p> <p>In merito alla documentazione da presentare indicata al soprarichiamato punto II della lettera di assegnazione, si chiede di chiarire la necessità di produrre copia delle certificazioni SSE in aggiunta ai dati anagrafici del personale da impiegare, in particolar modo alla luce dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n.241 il quale prevede espressamente che «I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione precedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti».</p>	<p>Dati anagrafici del personale impiegato (sia dipendente che volontario) con riferimento all' <i>Allegato 2_Database mondo AREU OdV</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il personale (sia dipendente che volontario) in possesso di Certificazione di Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero (SSE) acquisita in regione Lombardia è necessario e sufficiente compilare l'Allegato 2 in argomento;</li> <li>- per il personale (sia dipendente che volontario) in possesso di Certificazione di Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero (SSE), Soccorritore esecutore (secondo DGR Reg. Lombardia n. 5165/2016), acquisita fuori da Regione Lombardia è necessario compilare l'Allegato 2 e presentare attestazione di Equipollenza dei titoli fornita da AREU o l'avvenuta richiesta di equipollenza che dovrà poi essere presentata entro 4 mesi.</li> </ul>

Il presente verbale sarà parte integrante della normativa di procedura.

Milano, 12/12/2025.

**Il Direttore della S.C. Gestione Approvvigionamenti**

Dott. Alessandro Gervasi

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)